

N. 625

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PROVERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1996

Norme per assicurare forme di collaborazione, da parte di associazioni di volontariato, di volontari e di cooperative giovanili, a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende valorizzare, in coerenza con i principi generali indicati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, relativa alle organizzazioni di volontariato, una componente significativa della realtà sociale, non molto valutata nel nostro Paese in funzione culturale, ma assai presente e apprezzata nei Paesi moderni più evoluti con i quali abitualmente ci confrontiamo.

Il volontariato può rappresentare un contributo molto valido per rendere più attiva la tutela dei beni dello Stato e per rafforzare un processo di educazione alla cultura. Operando nei musei e nelle biblioteche (cioè nelle istituzioni, nelle strutture di raccolta e custodia del nostro patrimonio storico, scientifico e artistico) non solo questa forza viene ad accrescere il numero degli operatori culturali, ma rappresenta in sé ed opera in funzione dell'arricchimento della società. Infatti quei soggetti, giovani e meno giovani, che si formano e si educano, per libera scelta, alla cultura per fornire servizi di vario livello di competenza e responsabilità, diventano figure idonee a favorire l'incontro tra pubblico e museo, a promuovere un clima di maggiore confidenza tra il cittadino e i luoghi in cui si custodisce il patrimonio storico e artistico.

Si tratta, in fondo, di fornire un aiuto perché i musei siano effettivamente aperti alla comunità: pensiamo non solo all'apertura fisica con orari adeguati ad accogliere anche i molti, in effetti la maggior parte, che lavorano, ma all'«apertura» degli organi dell'amministrazione e dei responsabili, a disporre iniziative e attività che coinvolgano il pubblico, lo invitino a frequentare e ad apprezzare i luoghi dei beni culturali.

Con questo spirito si è pensato, in particolare, ai giovani ai quali si vuole offrire un'opportunità di impiego del tempo libero di notevole valore sociale e civile, che arric-

chisce chi la accoglie e chi ne riceve beneficio, un'esperienza che valorizza quello che gli economisti chiamano «capitale umano».

A questo fine è da ritenersi importante la fase di preparazione e qualificazione prevista come frequenza a corsi mirati e specifici disposti dalle regioni, che hanno lo scopo di rendere i volontari più consapevoli della loro funzione e più preparati e persuasivi sul piano culturale.

Questo disegno di legge, sia pure guardando a una realtà particolare, quella del volontariato, e a un contributo solo parziale e specifico alla soluzione dei problemi che investono la gestione dei beni culturali, intende rappresentare un segnale di cambiamento di rotta nella politica fino ad oggi seguita. Ancora una volta, infatti, abbiamo dovuto recentemente testimoniare uno stato delle cose del tutto insoddisfacente leggendo la memoria del Procuratore generale della Corte dei conti relativa alla gestione dei beni culturali per l'anno 1993, che evidenzia una condizione di impotenza perfino nella custodia del nostro patrimonio artistico, che, ritenuto il più ricco del mondo, è anche quello più depredato e saccheggiato. La disciplina di tutela oggi in vigore ignora ancora il problema della identificazione giuridica del museo stesso; essa si limita a norme che riguardano la proprietà, ovvero i beni che costituiscono il patrimonio pubblico, ma non le strutture museali considerate come semplici contenitori di raccolte di beni, soggetti al Ministero per i beni culturali, e «parti» separate ma dipendenti delle soprintendenze, soggetti al Ministero delle finanze in quanto spazi in cui si detengono beni dello Stato.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si fa riferimento alla Costituzione in quanto si ritiene che ogni iniziativa tendente a migliorare la gestione e la fruizione dei beni culturali sull'intero territorio del Paese, ri-

sponda a uno dei principi fondamentali, quello secondo cui «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura...».

Le regioni, articolo 2, in quanto enti autonomi con potere legislativo, sono gli organismi amministrativi che possono attuare e farsi carico del progetto da noi proposto, alla luce anche di quanto si afferma nella legge n. 226 del 1991, di cui sottolineiamo, in particolare, alcune disposizioni: le regioni favoriscono lo sviluppo del volontariato (articolo 10), disciplinano le forme di finanziamento e di sostegno, propongono corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento per i quali vengono disposti fondi speciali (articolo 15).

Il presente disegno di legge prevede che i corsi di preparazione e di aggiornamento relativi alle attività da svolgere presso i musei, articolo 3, commi 3 e 4, siano da organizzare in periodi dell'anno (estate e autunno) e in orari (da definire) idonei a consentire la frequenza anche ai giovani candidati soggetti agli impegni scolastici o universitari. Concentrati in brevi periodi che coprono uno o più mesi, essi dovranno essere strut-

turati secondo criteri di razionalità ed efficienza ed applicare strumenti e modelli didattici altamente funzionali.

Nell'articolo 3, comma 7, si prevede un premio in denaro per quei musei che ottenessero, anche per merito dell'impiego delle forze di volontariato, incremento delle attività culturali, consenso e affluenza di pubblico per servizi più funzionali e per una più interessante offerta culturale.

Siamo certi che questo contributo possa essere decisivo e largamente apprezzato da direttori e responsabili delle strutture museali non solo perché i mezzi finanziari assegnati dallo Stato sono ancora oggi inferiori al bisogno, ma anche perché i tempi burocratici della loro erogazione aumentano le difficoltà della loro gestione e del loro utilizzo. È nostra convinzione, soprattutto, che questo riconoscimento possa agire da «volano» in grado di promuovere l'interesse e la ricerca di nuove forme di coinvolgimento culturale, di attivare un contatto più vivo e significativo fra patrimonio storico e cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative giovanili allo scopo di valorizzare i beni culturali, i musei e le istituzioni culturali presenti sull'intero territorio nazionale, di migliorarne la gestione e di favorire l'incremento della fruizione di tali beni da parte del pubblico.

Art. 2.

1. Le regioni pubblicano annualmente, con un'ampia diffusione e informazione specie nelle scuole superiori e nelle università, su segnalazione dei direttori dei musei e delle sovrintendenze per i beni di loro competenza, l'elenco dei musei e delle istituzioni culturali con l'indicazione dei servizi per i quali si richiede di avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. A favore di tutti i musei e delle istituzioni culturali possono operare i soggetti indicati all'articolo 1, su specifica richiesta delle sovrintendenze, degli organismi regionali, degli enti locali, dei musei e delle istituzioni, ciascuno per i beni di sua competenza.

2. Allo scopo di migliorare la gestione e la fruizione dei musei statali e non statali, di quelli facenti capo a comunità religiose o di quelli privati e dei beni culturali in genere, si considerano primari i seguenti servizi:

- a) sorveglianza e custodia;

- b) informazione, divulgazione, rapporti con l'esterno;
- c) assistenza culturale e didattica al pubblico;
- d) censimento, schedatura e assistenza alla catalogazione delle opere;
- e) progetti e iniziative speciali.

3. Al fine di cui al comma 2 le regioni concordano con i direttori dei musei, con le istituzioni culturali e con i sovrintendenti i contenuti e le procedure didattiche dei corsi di addestramento e di formazione, di tipo intensivo, aperti a tutti coloro che abbiano compiuto diciotto anni e tenuti dal personale scientifico dei musei e delle istituzioni, volti a fornire le competenze relative allo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.

4. I corsi di cui al comma 3, che devono avere una consistenza minima di cinquanta ore totali e una durata, rapportata alle varie funzioni, da uno a cinque mesi, sono tenuti nei mesi estivi e autunnali e al loro termine si consegue un attestato per ciascun differente livello di preparazione a seconda della durata del corso frequentato.

5. Il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 4, rilasciato dalla regione, è condizione indispensabile per accedere alle attività e ai servizi previsti dal comma 2.

6. Le forme e i contenuti della collaborazione, nonché gli eventuali compensi per progetti speciali e per rimborso spese, sono stabiliti di volta in volta, direttamente in forma di convenzione, tra i direttori dei musei o, comunque, tra i responsabili della tutela di beni culturali e i soggetti interessati.

7. Le regioni destinano una quota parte dei fondi dei rispettivi bilanci per le iniziative di cui alla presente legge ad un apposito fondo di incentivazione a favore della gestione dei beni culturali e museali che nel corso dell'anno solare precedente abbiano avuto un incremento delle loro attività e dei relativi servizi conseguente alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 6.

8. Può essere altresì richiesto alle organizzazioni di volontariato, da parte dello Stato, degli organismi regionali e degli enti

locali, per uno stesso bene, un servizio completo di custodia, di vigilanza e di manutenzione ordinaria in funzione della fruizione pubblica del bene stesso. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata, nella convenzione di cui al comma 6, la figura giuridica responsabile civilmente del bene ricevuto in gestione.

